SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 135

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2003, n. **132.**

Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

Visto, in particolare l'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 508 del 1999, il quale demanda ad uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina dell'organizzazione amministrativa e didattica delle istituzioni di cui trattasi;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la preliminare esigenza di determinare i criteri generali per consentire alle predette istituzioni di esercitare l'autonomia statutaria e regolamentare, ai sensi del citato articolo 2, comma 7, lettera *f)*, della legge n. 508 del 1999;

Acquisiti i pareri dell'organismo consultivo provvisorio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 508 del 1999, resi nelle adunanze del 7 novembre 2001, dell'8 febbraio 2002 e dell'8 aprile 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2002;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva degli atti normativi nelle adunanze del 7 maggio 2001 e del 6 maggio 2002;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari resi nelle sedute del 2 e del 3 agosto 2001, dell'11 giugno 2002 e del 3 luglio 2002;

Considerato che i pareri predetti sono tra loro discordanti;

Ritenuto di conformarsi alle indicazioni del Consiglio di Stato, conservando al vertice delle istituzioni di alta formazione l'assetto binario previsto dalla legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento determina i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia, nonché per l'esercizio dell'autonomia regolamentare, da parte delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché da parte dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati e dell'Accademia nazionale di danza.

2. Il presente regolamento non si applica alle accademie legalmente riconosciute.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «Ministro» e per «Ministero», rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per «istituzioni», le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché i conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati;

c) per «organi di gestione», i consigli di amministrazione delle Istituzioni;

d) per «CNAM», il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;

e) per «legge», la legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 2.

Autonomia statutaria

1. Le istituzioni di cui all'articolo 1, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, disciplinano:

a) l'istituzione, l'organizzazione, il funzionamento delle strutture amministrative, didattiche, di ricerca e di servizio e dei relativi organi, in correlazione alle specifiche attività formative e scientifiche, nonché alla conservazione, all'incremento ed alla utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale;

b) lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché della correlata attività di produzione;

c) modalità e criteri di valutazione dei risultati didattici e scientifici, nonché dell'attività complessiva dell'istituzione;

d) la realizzazione degli interventi di propria competenza per il diritto allo studio, in conformità all'articolo 6 della legge;

e) modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti ed organismi pubblici e privati, anche stranieri;

f) la rappresentanza degli studenti negli organi di governo;

g) l'organo competente per i procedimenti disciplinari in conformità alla normativa vigente;

h) per l'Accademia nazionale di arte drammatica, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché di opportune intese con gli istituti di istruzione secondaria;

i) per l'Accademia nazionale di danza, la possibilità di una sua articolazione sul territorio, in conformità al regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *g)*, della legge, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati, nonché le forme di intesa e di collegamento con gli istituti di istruzione primaria e secondaria, anche attraverso apposite convenzioni finalizzate a realizzare lo sviluppo integrato del processo formativo.

Art. 3.

Autonomia regolamentare

1. Le istituzioni dettano, con propri regolamenti, in conformità alla vigente normativa e allo statuto, disposizioni di carattere organizzativo e funzionale, ed in particolare:

a) il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h)*, della legge;

b) i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità disciplinano le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge.

Capo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 4.

Organi

1. Sono organi necessari delle istituzioni:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il consiglio di amministrazione;

d) il consiglio accademico;

e) il collegio del revisori;

f) il nucleo di valutazione;

g) il collegio dei professori;

h) la consulta degli studenti.

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1. Convoca e presiede il consiglio di amministrazione e fissa l'ordine del giorno.

2. Il presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro.

3. Il consiglio accademico effettua la designazione di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni, decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.

Art. 6.

Direttore

1. Il direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Convoca e presiede il consiglio accademico.

2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli assistenti, dagli accompagnatori al pianoforte e dai pianisti accompagnatori, tra i docenti, anche di altre istituzioni, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *a)*, della legge. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento, i requisiti sono stabiliti dallo statuto, con riferimento all'esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.

3. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro, acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.

4. Il direttore è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti.

5. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.

7. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli attuali docenti incaricati della direzione di istituzioni diverse da quelle in cui abbiano la sede di titolarità e che optino per l'elezione nella sede di servizio.

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque componenti, fatto salvo quanto previsto al comma 3.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;

d) uno studente designato dalla consulta degli studenti;

e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.

3. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti, fino ad in massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.

4. I consiglieri di cui al comma 2, lettera *e)*, e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

5. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo.

6. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione. In particolare:

a) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a)*, la programmazione della gestione economica dell'istituzione;

c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;

d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;

e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.

7. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 6, lettera *d)*, è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.

Art. 8.

Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è composto da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di tredici, in rapporto alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:

a) docenti dell'istituzione, in possesso di requisiti di comprovata professionalità stabiliti dallo statuto, eletti dal corpo docente;

b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.

3. Il consiglio accademico:

a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera *a)*;

c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h)* della legge, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;

e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *e)*, della legge;

f) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente regolamento al consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori, costituito con provvedimento del presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; i componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; il collegio dei revisori vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; ad esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi compe-

tenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.

2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;

b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera *b)*.

3. Le istituzioni assicurano ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 11.

Collegio dei professori

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione, nonché dagli assistenti, dai pianisti accompagnatori e dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo modalità definite dallo statuto dell'istituzione.

Art. 12.

La Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta da studenti eletti in numero di tre per gli istituti fino a cinquecento studenti, di cinque per gli istituti fino a mille, di sette per gli istituti fino a millecinquecento, di nove per gli istituti fino a duemila, di undici per gli istituti con oltre duemila studenti. Fanno parte inoltre della consulta gli studenti eletti nel consiglio accademico; oltre ad esprimere i pareri previsti dallo statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.

2. Il consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta.

3. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Art. 13.

Uffici e organizzazione amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione.

2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto in direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'istituzione.

3. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, ad un dipendente dell'istituzione, ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.

4. L'incarico di cui al comma 3 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Capo III

PROCEDURE E NORME FINALI

Art. 14.

Statuto e regolamenti

1. Per l'elaborazione dello statuto, del regolamento didattico e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, le istituzioni possono costituire, con deliberazione degli attuali organi di gestione, sentito il collegio dei professori e la rappresentanza degli studenti appositi organismi composti da membri appartenenti alla stessa istituzione e da esperti esterni.

2. In sede di prima applicazione:

a) lo statuto è deliberato dagli attuali organi di gestione, integrati con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito l'organo di gestione;

c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'organo di gestione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo uno schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Lo statuto ed il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, nonché il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, sono deliberati e trasmessi, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento didattico è trasmesso, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *h)*, della legge, al Ministero che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo.

4. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il consiglio accademico.

5. Le spese di costituzione e funzionamento degli organismi di cui al comma 1 sono a carico del bilancio dell'istituzione.

Art. 15.

Disposizioni per la regione Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

Art. 16.

Norme transitorie

1. I direttori dell'Accademia di arte drammatica e dell'Accademia di danza in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto del verificarsi di cause previste dalla normativa vigente.

Art. 17.

Abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni incompatibili ed in particolare le seguenti norme: articolo 212, comma 1, comma 2, comma 4 e comma 5, articoli 213, 216, 220, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 221, 222, 228, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 e comma 6, articoli 229, 230, 231, 241, comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, e comma 6, articoli 242, 243, 254, 255, 256, 257, 367, comma 1 e comma 2, articoli 368, 369, 370, 371 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 508: Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati:

«7. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono disciplinati:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;

b) i requisiti di idoneità delle sedi;

c) le modalità di trasformazione di cui al comma 2;

d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonché le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;

e) le procedure di reclutamento del personale;

f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;

g) le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore;

h) i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi;

i) la valutazione dell'attività delle istituzioni di cui all'art. 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— L'art. 3, comma 3 della legge n. 508 del 1999 reca:

«3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino alla prima elezione del CNAM, le relative competenze sono esercitate da un organismo composto da:

a) quattro membri in rappresentanza delle accademie e degli ISIA;

b) quattro membri in rappresentanza dei Conservatori e degli Istituti musicali pareggiati;

c) quattro membri designati in parti eguali dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal CUN;

d) quattro studenti delle istituzioni di cui all'art. 1;

e) un direttore amministrativo.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228 comma 7 e 241 comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):

«Art. 212. — 1. - 2. *(Omissis)*.

3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.».

«Art. 220. — 1. - 4. *(Omissis)*.

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.».

«Art. 228. — 1. - 6. *(Omissis)*.

7. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso il posto di direttore a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova la persona così nominata.».

«Art. 241. — 1. - 4. *(Omissis)*.

5. Il Ministro può, in via eccezionale, conferire senza concorso i posti di direttore a persone che, per opere compiute o per insegnamenti dati, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nella loro arte. Il Ministro può esonerare dal periodo di prova il personale così nominato.».

Nota all'art. 9:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concerne: «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 2. — 1. Al controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono gli organi appositamente previsti dalle disposizioni vigenti nei diversi comparti della pubblica amministrazione, e, in particolare, gli organi di revisione, ovvero gli uffici di ragioneria, nonché i servizi ispettivi, ivi compresi quelli di cui all'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, nell'ambito delle competenze stabilite dalla vigente legislazione, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato e quelli con competenze di carattere generale.

2. Le verifiche di regolarità amministrativa e contabile devono rispettare, in quanto applicabili alla pubblica amministrazione, i princìpi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore.

3. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio secondo cui le definitive determinazioni in ordine all'efficacia dell'atto sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

4. I membri del collegi di revisione degli enti pubblici sono in proporzione almeno maggioritaria nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili. Le amministrazioni pubbliche, ove occorra, ricorrono a soggetti esterni specializzati nella certificazione dei bilanci.».

Nota all'art. 13:

— L'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), prevede:

«Art. 19. — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *c)*.

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione del predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.».

Nota all'art. 17:

— Per il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si veda la nota all'art. 6.

03G0159

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Francese Rosana Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Francese Rosana Maria, nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11 marzo 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Profesional de Trabajo Social», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Trabajo Social», conseguito presso la «Universidad Nacional» di Santiago del Estero in data 18 febbraio 2002;

Considerato inoltre che è iscritta al «Colegio de Profesionales de Trabajo Social» dal 17 giugno 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 febbraio 2003 in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B (come richiesto dalla migrante) senza applicazione di nessuna misura compensativa oppure l'iscrizione alla sezione A con l'applicazione di misura compensativa;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Vista la nota dell'8 aprile 2003 del consiglio nazionale di categoria in cui si indicano le materie per la prova integrativa, qualora l'istante avesse chiesto l'iscrizione alla sezione A;

Preso atto che la sig.ra Francese con nota del 12 maggio 2003, ha inviato domanda per l'iscrizione alla sezione A con l'applicazione della misura compensativa dovuta;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie:

1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;

2) legislazione sociale;

3) istituzioni di diritto privato (con particolare riferimento al diritto di famiglia);

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Francese Rosana Maria, nata a Santiago del Estero (Argentina) l'11 marzo 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «assistenti sociali» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie:

1) organizzazione e gestione del lavoro e delle risorse umane;

2) legislazione sociale;

3) istituzione di diritto privato (con particolare riferimento al diritto di famiglia).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato.

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

03A06984

DECRETO 28 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Liaghat Davood di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Liaghat Davood, nato il 21 marzo 1962 a Tehran, cittadino britannico, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Chartered Engineer», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli: «Bachelor of Science in Engineering», conseguito in data 28 giugno 1984 presso la «University of Bristol»; «Doctor of Philosophy», conseguito in data 14 giugno 1988 presso la «University of Bristol»;

Preso atto che il richiedente è membro della «Institution of Civil Engineers» dal 1º dicembre 1993 in qualità di «chartered member»;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile e ambientale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Liaghat Davood, nato il 21 marzo 1962 a Tehran, cittadino inglese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile e ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 maggio 2003

Il direttore generale: MELE

03A06985

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 24 marzo 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pegasys», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C n. 230/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Pegasys» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/221/001 135 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/002 135 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/003 180 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/004 180 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/005 135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/006 135 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml (270 mcg/ml) + 4 aghi per iniezione uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/007 180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo;

EU/1/02/221/008 180 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml (270 mcg/ml) + 4 aghi per iniezione uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Roche Registration Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 giugno 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pegasys»;

Visto l'art. 3 della direttiva n. 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 13 marzo 2003;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 gennaio 2003;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 5/6 novembre 2002;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Pegasys» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «Pegasys» nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

135 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo - n. 035683010/E (in base 10) 120YQ2 (in base 32);

135 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo - n. 035683022/E (in base 10) 120YQG (in base 32);

180 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo - n. 035683034/E (in base 10) 120YQU (in base 32);

180 mcg soluzione iniettabile 4 flaconcini 1 ml uso sottocutaneo - n. 035683046/E (in base 10) 120YR6 (in base 32);

135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683059/E (in base 10) 120YRM (in base 32);

135 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml (270 mcg/ml) + 4 aghi per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683061/E (in base 10) 120YRP (in base 32);

180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683073/E (in base 10) 120YS1 (in base 32);

180 mcg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,5 ml (270 mcg/ml) + 4 aghi per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683085/E (in base 10) 120YSF (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Pegasys» è classificata come segue:

135 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo n. 035683010/E (in base 10) 120YQ2 (in base 32);

classe: «A nota 32»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 160,00 (ex factory, IVA esclusa), il

prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 244,95 (IVA inclusa);

180 mcg soluzione iniettabile 1 flaconcino 1 ml uso sottocutaneo - n. 035683034/E (in base 10) 120YQU (in base 32);

classe: «A nota 32»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 205,00 (ex factory, IVA esclusa), il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 304,05 (IVA inclusa);

135 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683059/E (in base 10) 120YRM (in base 32);

classe: «A nota 32»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 160,00 (ex factory, IVA esclusa), il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 244,95 (IVA inclusa);

180 mcg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,5 ml (270 mcg/ ml) + 1 ago per iniezione uso sottocutaneo - n. 035683073/E (in base 10) 120YS1 (in base 32);

classe: «A nota 32»;

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in € 205,00 (ex factory, IVA esclusa), il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di € 304,05 (IVA inclusa).

Sconto obbligatorio agli ospedali del 9,2585% sull'ex factory per la confezione da 180 mcg e del 12,8125 sull'ex factory per la confezione da 135 mcg.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso al competente organo di controllo e successivamente notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 24 marzo 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 295

03A07062

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Pax Domi Meae a r.l.», in Bologna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BOLOGNA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;

Vista la convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che decentra alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale ispettivo del 22 ottobre 1999 nel quale l'ispettore ha proposto lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Pax Domi Meae a r.l.», con sede in Bologna;

Decreta

lo scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile della società cooperativa «Pax Domi Meae a r.l.», con sede in Bologna, costituita con rogito notaio dott. Carlo Malaguti in data 18 giugno 1948, rep. n. 15555/6118, Busc 2337/19113.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Bologna, 19 maggio 2003

Il direttore: CASALE

03A06997

DECRETO 26 maggio 2003.

Ricostituzione della speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS di Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che in ordine alla composizione dei comitati provinciali sostituisce l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639,

Visto il decreto direttoriale n. 2801 del 10 febbraio 2003 relativo alla ricostituzione del comitato provinciale INPS;

Visto l'art. 46, punto 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede la costituzione della speciale commissione del comitato provinciale INPS, presieduta dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, nella sua qualità di componente del comitato provinciale in parola;

Considerato che i componenti della speciale commissione devono essere individuati tra i rappresentanti di categoria dei lavoratori autonomi, sulla scorta delle risultanze di apposita formale istruttoria in funzione del grado di rappresentatività provinciale di ciascuna organizzazione;

Accertato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative, tra le organizzazioni di categoria risultano maggiormente rappresentative:

Confcommercio;

Confesercenti.

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

È ricostituita presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto la speciale commissione degli esercenti attività commerciali del comitato provinciale INPS, composta come segue:

presidente: Capriulo Giuseppe.

membri:

direttore della direzione provinciale lavoro;

direttore della ragioneria provinciale dello Stato;

direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Taranto;

rappresentanti di categoria:

Sacchetto Nicola;

Giannuzzi Alfonso;

Giudetti Emanuele;

Lincesso Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Taranto, 26 maggio 2003.

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

03A06996

DECRETO 27 maggio 2003.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dalle quali risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, primo comma, parte prima, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 espresso nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544, codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Consorzio Sagem Abruzzo» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Giovanni Bracone, in data 17 novembre 1983, repertorio n. 8778, registro società n. 4388 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 758/203684;

2) società cooperativa «C.I.T. Incremento Turistico Monti della Laga» a r.l., con sede in Rocca S. Maria (Teramo), costituita a rogito notaio Andrea Costantini, in data 27 maggio 1984, repertorio n. 24082, registro società n. 4531 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 774/206302;

3) società cooperativa «Radio Valfino 2000» a r.l., con sede in Castiglione Messer Raimondo (Teramo), costituita a rogito notaio Andrea Pastore, in data 11 dicembre 1983, repertorio n. 12689, registro società n. 4295, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 749/202595;

4) società cooperativa «CENTO FIORI» a r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo), costituita a rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 20 novembre 1979, repertorio n. 106802, registro società n. 2787 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 558/172836;

5) società cooperativa «Villa rosa '84» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), costituita a rogito notaio Alberto Ielo, in data 19 marzo 1984, repertorio n. 90772, registro società n. 4424 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 762/204284;

6) società cooperativa «Valle del Tronto» a r.l., con sede in Martinsicuro (Teramo), costituito rogito notaio Mario Quartapelle, in data 25 novembre 1963, repertorio n. 20023, registro società n. 946, tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 6284165;

7) società cooperativa «C.O.T.E.A.S.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Ercole Barcone, in data 19 ottobre 1960, repertorio n. 22991, registro società n. 809 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 44/68928;

8) società cooperativa «CO.MAB» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), costituita a rogito notaio Giancarlo Zaffagnini, in data 28 settembre 1983, repertorio n. 99400, registro società n. 4174 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 740/200893;

9) società cooperativa «Consorzio Provinciale Allevatori» a r.l., con sede in Giulianova, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 24 luglio 1968, repertorio n. 44433, registro società n. 1142 tribunale di Teramo, B.U.S.C. n. 242/107605.

Teramo, 27 maggio 2003

Il direttore reggente: COLACI

03A06988

DECRETO 3 giugno 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Edilizia Antenna» a r.l., in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 1947 e successive modifiche;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 1999 con il quale sono state trasferite alle direzioni provinciali talune competenze, tra cui la sostituzione dei liquidatori ordinari, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545 del codice civile;

Considerata la necessità di procedere ad una nuova nomina;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale delle cooperative, nella riunione del 23 gennaio 2003;

Decreta:

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (Chieti) il 7 aprile 1958, residente in Lanciano, viale Marconi 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Edilizia Antenna» in sostituzione del dott. Benedetto Ventura deceduto il 25 dicembre 1994:

società cooperativa «Edilizia Antenna» a r.l. - B.U.S.C. n. 1040/147339, sede in L'Aquila - via del Carmine 7, costituita in data 23 aprile 1958 per rogito del notaio Trecco Domenico, repertorio n. 14929/2695, omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 21 maggio 1958 ed iscritta al n. 743 del registro società.

L'Aquila, 3 giugno 2003

Il direttore reggente: CELESTINI

03A07087

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «C.A.R. Edil. - Cooperativa appalti e restauri edili - Società cooperativa a responsabità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa con sede in Roma «C.A.R. Edil. - Cooperativa appalti e restauri edili - Società cooperativa a responsabità limitata», costituita in data 19 novembre 1991 con atto a rogito del notaio dott.ssa Anna Maria Lipari di Roma, n. REA 747977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Antonino Scalia nato a Viagrande (Catanzaro), il 14 settembre 1946, con residenza in Roma, via Cirillo Monzani n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06992

DECRETO 9 maggio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sermoneta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1999, con il quale il rag. Tommaso Abballe è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Energia Duemila - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sermoneta (Latina), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'Avv. Angela Sacerdote nata a Roma il 24 luglio 1973, ivi domiciliata in viale Cortina d'Ampezzo, n. 79, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Tommaso Abballe, revocato.

Art. 2

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06993

DECRETO 29 maggio 2003.

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la formazione della graduatoria del bando di attuazione della misura 2.1.a - PIA Innovazione del programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il Programma operativo nazionale (P.O.N.) «Sviluppo imprenditoriale locale», approvato dalla Commissione della U.E. con decisione C(2000)2342 dell'8 agosto 2000, ed il relativo Complemento di programmazione, ed in particolare la Misura 2.1.a, denominata pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Innovazione finalizzata alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese che promuovono iniziative organiche e complete riferite ad un programma di «sviluppo precompetitivo» ed al conseguente programma di investimenti per la «industrializzazione dei risultati»;

Vista la circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001 del Ministero delle attività produttive, con la quale sono state fissate le modalità applicative per la detta misura PIA Innovazione;

Visti i propri decreti del 28 marzo 2002, del 10 maggio 2002 e del 23 luglio 2002 con i quali il termine finale di presentazione delle domande è stato dapprima fissato al 4 giugno 2002 e successivamente prorogato al 26 luglio 2002 e poi al 9 agosto 2002;

Considerato che, con il detto decreto del 28 marzo 2002, per l'attuazione del bando relativo alla detta misura 2.1.a, sono stati assegnati 336,1 milioni di euro cofinanziati dal FESR, per la concessione delle agevolazioni relative alla legge n. 488/1992 e dei contributi alla spesa relativi all'art. 14 della legge n. 46/1982, e 17 milioni di euro cofinanziati dal FSE, per la concessione delle agevolazioni relative alle attività formative;

Ritenuto di dover assicurare in via prioritaria il pieno utilizzo delle suddette risorse comunitarie e di dover assumere ogni iniziativa tesa a garantire la rendicontazione delle stesse nelle misure e nei tempi stabiliti dai regolamenti comunitari;

Ritenuto altresì di dover assicurare un'adeguata copertura finanziaria al fabbisogno agevolativo delle domande presentate dalle imprese a valere sulla richiamata misura 2.1.a PIA Innovazione e valutate positivamente dal Comitato tecnico di cui alla legge n. 46/1982 nella seduta del 9 e 10 aprile 2003, nonché di dover individuare le risorse necessarie, ai sensi del punto 11 della richiamata circolare n. 1167509 del 28 novembre 2001, per la copertura degli oneri derivanti dalle attività svolte dalle banche concessionarie e di quelli per l'effettuazione degli accertamenti di cui al punto 8.6 della stessa circolare;

Visto l'art. 61, commi 3 e 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 secondo i quali, presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito Fondo in cui confluiscono, tra l'altro, le economie derivanti da provvedimenti di revoca degli interventi citati nello stesso comma 3 che, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono utilizzate anche per gli interventi della legge n. 488/1992;

Decreta:

Articolo unico

Per la formazione della graduatoria del bando di attuazione della Misura 2.1.a - PIA Innovazione programma operativo nazionale - Sviluppo imprenditoriale locale» richiamata nelle premesse, sono utilizzati, in aggiunta alle risorse cofinanziate già individuate con decreto ministeriale del 28 marzo 2002 ed alle risorse del F.I.T. di cui all'art. 14 della legge n. 46/1982, 150 milioni di euro derivanti dalle economie di spesa di cui all'art. 61, commi 3 e 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 accertate alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A07147

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2003.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., in Reggio Emilia, dell'incarico a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 2002 con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., piazza della Vittoria n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la richiesta presentata in data 19 giugno 2002 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione per svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Vista la nota datata 14 aprile 2003 con la quale il citato Consorzio ha fornito i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesti da questo Ministero a seguito del parere del citato Comitato nazionale;

Considerato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi delle citate D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È conferito al Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., con sede in Reggio Emilia, c/o la Camera di commercio I.A.A., piazza della Vittoria n. 3, già incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alle citate denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, l'incarico a svolgere, nei riguardi delle predette D.O., le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

1. Il presente incarico ha una validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C., l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della legge n. 164/1992 nei confronti del Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06975

DECRETO 22 maggio 2003.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vino D.O.C. «San Severo» e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 8 giugno 2002 dal Consorzio tutela vino DOC «San Severo», con sede legale in San Severo (Foggia), via Angelo Fraccacreta

n. 3, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 24 aprile 2003 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria e che lo stesso statuto risulta conforme alle disposizioni previste dal citato decreto ministeriale n. 256/1997;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vino DOC «San Severo», con sede legale in San Severo (Foggia), via Angelo Fraccacreta n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 24 aprile 2003.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vino DOC «San Severo» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vino DOC «San Severo» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A06976

PROVVEDIMENTO 26 maggio 2003.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monti Iblei», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1107/96.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la D.O.P. «Monti Iblei»;

Considerato che è stata richiesta, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 una modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione del 14 maggio 2003, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito della registrazione delle modifiche richieste, della D.O.P. «Monti Iblei», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monti Iblei», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 828/2003 della Commissione del 14 maggio 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 26 maggio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», «Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8) La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e Catania, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa: Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Floridia, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino;

Ragusa: Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria;

Catania: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarone, S.M. di Ganzaria.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende, tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a nord nel punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzioné est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la Sp n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Fredura con la SS n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la SS 124 con la SP 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, masseria S. Francesco, Benali di sotto, masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la SP 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla SP n. 12 «Floridia Grotta Perciata Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue, ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa, fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla Sp n. 4 «Avola-Manchisi» fino alla intersezione con la SS n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che partendo a sud, sulla Sp. n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado, segue, in direzione est, lungo la stessa Sp. fino all'incrocio con la Sp. n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste S.Ippolito» fino ad arrivare alla Sp. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la Sp. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la Sp. n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria

«Noto-Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la Sp. n. 19 «Pachino-Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Noto. Da qui, in direzione nord, percorre la SS n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide Efino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume «Tellaro». Da qui procede in direzione sud lungo il fiume «Tellaro» fino ad incontrare la Sp n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la Sp n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a Cozza Rose da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la SS n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fini all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla Sp n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica, segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la Sp n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la Sp. n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Ragusa, Modica, Rosolini. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che partendo a sud sulla SS 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da da Cozzo Scozzaria. Quindi percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo-Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la Sp. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la Sp n. 10 fino alla SS n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla SS n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la Sp Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della Sp Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa cosortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la Sp Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano Corvaia-Cudiano» che percorre fino alla S. Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca, in direzione nord, la Sp per Comiso fino al km 8 dove continua sulla Sp. per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la cooperativa «Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla SS n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue in direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue, in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S.M. di Ganzaria, Mazzarrone. Tale territorio è così delimitato: da una linea che:

a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla SS 194;

a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono;

a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla SS 417 Catania-Gela;

a est segue la SS 194 fino al bivio di Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla SS 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino, in corrispondenza della Sp n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla Sp n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla contrada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi», arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui prosegue verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la Sp n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 140; segue, quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino ad incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la Sp in prossimità del ponte Reina e la Sp che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la SP n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti

nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea, risalente al Miocene, tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicia con venature di vulcaniti.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto variano da metri 7×7 a 12×12 metri.

3) La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Valle dell'Irminio», «Val Tellaro», «Trigona-Pancali», deve essere effettuata dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 30 ottobre di ogni anno.

5) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Gulfi», «Frigintini», «Calatino», «Monte Lauro», «Val d'Anapo», deve essere effettuata dall'inizio dell'invaiatura delle drupe fino al 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

6) La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

7) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

8) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

9) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

10) Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 2 dell'art. 3.

2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell'art. 3.

3) La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell'art. 3.

4) La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Frigintini», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell'art. 3.

5) La zona di oleificazione del'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 6 dell'art. 3.

6) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 7 dell'art. 3.

7) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 8 dell'art. 3.

8) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 9 dell'art. 3.

9) Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

10) Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7;

numero perossidi: <= 12 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 150 p.p.m.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 12 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 120 p.p.m.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7;

numero perossidi: <= 12 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 150 p.p.m.

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7;

numero perossidi: <= 10 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 150 p.p.m.

5) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 7;

numero perossidi: <= 10 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 150 p.p.m.

6) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 10 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 120 p.p.m.

7) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 12 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 120 p.p.m.

8) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: >= 6,5;

numero perossidi: <= 10 meq02/Kg;

K232 <= 2,20;

K270 <= 0,18;

polifenoli totali >= 120 p.p.m.

9) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

10) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

11) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopra riportati.

12) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione consentito solo se il prodotto stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5) Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Monti Iblei».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio ottenuto.

03A07029

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 maggio 2003.

Riconoscimento in favore della cittadina straniera, familiare di cittadino italiano, prof.ssa Rols Cristina Carmen, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 21; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato ad una formazione postsecondaria nell'altro Paese di due anni ed in Italia di quattro anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 319/1994 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione di merito espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 12 maggio 2003, indetta per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 14, comma 4, del citato decreto legislativo n. 319/1994:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative atteso che: la formazione attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Rilevato che la persona interessata, coniugata con cittadino italiano: è regolarmente soggiornante in Italia (permesso di soggiorno rilasciato il 15 agosto 2000 dalla Questura di Reggio Emilia E/462854, con scadenza il 28 giugno 2003); ha chiesto, il 21 giugno 2001, al Prefetto di Reggio Emilia la cittadinanza italiana;

Decreta:

1. Il titolo di formazione: «Profesorade Educación Preescolar» conseguito presso «Instituto privado incorporado a la enseñanza oficial» «Nuestra Senora De Lujan» il 29 luglio 1983, posseduto da: Rols Cristina Carmen, nata a Lujàn (Argentina) il 13 giugno 1963, cittadina argentina, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese lo ha rilasciato (Argentina) subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la detta persona, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole materne.

2. La spendibilità del presente riconoscimento di titolo abilitante all'esercizio, in Italia, della professione docente resta subordinata alle modalità, condizioni, requisiti e limiti imposti dalla normativa vigente.

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 14, comma 8, del citato decreto legislativo n. 319, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 maggio 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A06994

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 28 maggio 2003.

Trasferimento di notai per la registrazione degli atti.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. l'accoglimento dell'istanza presentata dal notaio Agostino Revigliono, contitolare dello studio associato con il notaio Paolo Revigliono, in cui chiede l'assegnazione alla competenza dell'Ufficio locale di Torino 1, a causa di malattia irreversibile che comporta difficoltà di deambulazione tali da rendere impossibile l'accesso all'ufficio attualmente assegnatogli;

2. l'estensione del trasferimento anche al contitolare dello studio notaio Paolo Revigliono;

3. pertanto a decorrere dal 16 giugno 2003 la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dello studio associato dei notai Agostino Revigliono e Paolo Revigliono sono attribuite all'Ufficio locale di Torino 1.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, nel quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiedere la registrazione dell'atto e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione più equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti il direttore regionale oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriormente fino al 31 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20m febbraio 2001 (art. 11);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 28 maggio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07028

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di La Spezia nel giorno 14 maggio 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di La Spezia ha comunicato, con nota 27197 del 15 maggio 2003, la chiusura al pubblico nel giorno 14 maggio 2003, dalle ore 9 alle ore 10, a causa della massiccia adesione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 1281 del 27 maggio 2003, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A07076

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 maggio 2003.

Pagamenti in acconto e maturazione dell'ultima rata. (Deliberazione n. 101).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici;

Considerato in fatto.

L'ANCE ha richiesto a questa Autorità un parere in merito alla legittimità del comportamento di alcune stazioni appaltanti che incorporano nella rata di saldo anche l'ultima rata di acconto, qualora, per effetto di variazioni in diminuzione intervenute nel corso dell'esecuzione, l'importo residuale dei lavori non raggiunga quello stabilito nel capitolo speciale per il pagamento delle rate stesse.

Comportamento questo, dovuto al fatto che una simile eventualità non è normativamente prevista; infatti, l'art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, si limita a prevedere che i pagamenti in acconto devono essere erogati nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolo speciale d'appalto.

Da quando sopra, a parere dell'ANCE deriverebbe un aggravio per l'appaltatore, il quale per la liquidazione dell'importo residuo dei lavori eseguiti, deve attendere l'effettuazione del collaudo provvisorio, termine, questo, previsto per il pagamento della rata di saldo.

La suddetta problematica è stata sottoposta all'attenzione dei firmatari dei protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali non hanno formulato valutazioni.

Ritenuto in diritto.

Al fine di fornire una soluzione alla problematica sollevata dall'ANCE, deve preliminarmente evidenziarsi che negli appalti pubblici di lavori la previsione contrattuale di acconti in corso d'opera costituisce per l'amministrazione committente un obbligo, poiché negli atti posti a base di gara, e segnatamente nel capitolato speciale di appalto, è tenuta a prevedere la corresponsione sia di acconti con le relative modalità e tempi di liquidazione (ex art. 141 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) si di una rata di saldo da erogare soltanto dopo che sia stato effettuato il collaudo provvisorio dell'opera e previa prestazione di garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore (ex art. 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Gli acconti rappresentano delle mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l'attività dell'appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario o all'autofinanziamento.

Da quanto sopra, pertanto, deriva che allorché maturano le condizioni per il pagamento dell'acconto, risultanti dal registro di contabilità, il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento devono rilasciare, rispettivamente, lo stato di avanzamento lavori nel termine indicato nel capitolato speciale d'appalto (art. 168, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ed il certificato di pagamento (entro quarantacinque giorni dal SAL - art. 29 decreto ministeriale n. 145/2000), onde consentire all'amministrazione di emettere il mandato di pagamento (disciplina così lineata anche nell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Mentre la rata di saldo è corrisposta entro novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (art. 205 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999).

Tali pagamenti, tuttavia, sono legati alla prestazione di preventive garanzie fideiussorie. Per gli acconti costituisce sufficiente copertura la cauzione definitiva di cui all'art. 30, comma 2 della legge quadro, come novellato dalla legge n. 166/2002, il quale stabilisce, peraltro, che detta cauzione è svincolata progressivamente in base agli importi di lavori eseguiti. Per il pagamento della rata di saldo, invece, risulta necessaria una garanzia fideiussoria ai sensi degli articoli 29, comma 9 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e 205 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

Riguardo alla suddetta rata di saldo, deve rilevarsi che, come pure precisato nella determinazione n. 5/02

di questa Autorità, avendo l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, abrogato sia all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1063/1962, sia l'art. 22 della legge n. 1/1978 ed avendo disciplinato nuovamente all'art. 114 i pagamenti in acconto, dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione, è preclusa alle amministrazioni appaltanti la possibilità di operare in sede di pagamento degli acconti in corso d'opera la ritenuta di garanzia del 5% sul credito dell'appaltatore; resta, pertanto, in vigore la sola ritenuta dello 0,50% che le amministrazioni appaltanti sono autorizzate ad effettuare - ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 145/2000 - a garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta viene svincolata, previa liberatoria degli enti previdenziali interessati, solo con la rata di saldo, corrisposta a fronte del prezzo pattuito per l'opera realizzata sulla base delle risultanze del conto finale.

Riguardo, invece, alla disciplina delle varianti in diminuzione, brevemente si rileva che l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prevede che la stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, e nel rispetto dell'art. 25 della legge quadro, una diminuzione nei limiti e con gli effetti stabiliti nel capitolo generale. Quest'ultimo, infatti, all'art. 12 specifica che, indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni la stazione appaltante può ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, decreto ministeriale n. 145/2000 e senza nulla competa all'appaltatore a titolo di indennizzo. Aggiunge il comma 2, dell'art. 12, decreto ministeriale n. 145/2000 che l'intenzione della stazione appaltante di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere comunicata all'appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Dall'esame della disciplina dei pagamenti e delle varianti in diminuzione, sopra illustrate, possono trarsi le seguenti considerazioni.

In primo luogo, dalla medesima disciplina emerge che non esistono previsioni normative o regolamentari che riconoscano in capo alla stazione appaltante la facoltà di corrispondere l'ultima rata di acconto unitamente alla rata di saldo; i pagamenti di queste ultime, infatti, vengono regolati in maniera ben distinta, perchè differenti sono le finalità perseguite richieste per i due istituti: le rate d'acconto, dirette al pagamento graduale del corrispettivo dell'appalto, e legate alla cauzione definitiva ex art. 30, comma 2 della legge quadro, la rata di saldo diretta invece alla restituzione delle ritenute ex art. 7 decreto ministeriale n. 145/2000, ed agli eventuali maggiori oneri per riserve dell'appaltatore, e legata alla cauzione ex art. 28, comma 9 della legge quadro.

In secondo luogo, deve rilevarsi che l'eventuale variante in diminuzione, intervenuta ed effettuata per volontà della stazione appaltante, quindi non dipendente da causa imputabile all'appaltatore, non dovrebbe ricadere sulla posizione economico-contrattuale di quest'ultimo, il quale abbia eseguito correttamente le lavorazioni oggetto dell'appalto, ed abbia, quindi, maturato il relativo diritto al pagamento.

Non va, infatti, dimenticato che, come affermato nella già citata determinazione n. 5/2002, la pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali non ha alcuna posizione differenziata rispetto al privato contraente e non potendo, quindi esimersi dall'assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi, appare necessaria l'adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure.

Sembrerebbe, pertanto, ammissibile una deroga alla disciplina dei pagamenti delle rate d'acconto, in presenza di circostanze dipendenti dal comportamento dell'amministrazione appaltante ed in grado di incidere negativamente sulla gestione dell'appalto.

Del resto, l'ammissibilità di una deroga alle disposizioni del capitolato speciale relative ai pagamenti, è prevista anche dallo stesso art. 114, comma 3 del regolamento generale, laddove stabilisce che «nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione».

Una simile disposizione, che ammette la possibilità di corrispondere il pagamento in acconto per gli importi maturati fino alla data di sospensione dei lavoratori, anche se non corrispondenti all'importo prestabilito, sebbene riferita a fattispecie differente da quella in esame, consente di ritenere ammissibile la deroga *de qua*, ove circostanze impreviste lo rendano necessario. Conseguentemente, tale deroga potrebbe operare anche laddove l'appaltatore abbia dato esecuzione al contratto d'appalto, terminando i lavori, sebbene, a causa di una variante in diminuzione, non si raggiunga l'importo pattuito per il pagamento dell'ultima rata d'acconto.

In base a quanto sopra considerato, il Consiglio ritiene che:

la stazione appaltante deve corrispondere l'ultima rata d'acconto, ancorché non siano maturate le condi-

zioni pattuite per il pagamento di quest'ultima, a causa di varianti in diminuzione, intervenute nel corso dell'esecuzione dei lavori;

è opportuna l'introduzione, nel capitolo speciale d'appalto, di un'apposita clausola che preveda l'obbligo, per la stazione appaltante, di provvedere al pagamento dell'ultima rata di acconto anche qualora, per effetto delle varianti *de quibus*, non si raggiunga l'importo stabilito;

manda all'Ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 14 maggio 2003

Il presidente: GARRI

03A07055

REGIONE CALABRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 maggio 2003.

Pubblicazione dei risultati del *referendum* consultivo per la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Castelsilano e Caccuri. (Decreto n. 60).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 5 aprile 1983, n. 13, recante norme di attuazione dello statuto per l'iniziativa legislativa popolare e per i referendum;

Considerato che l'ufficio preposto all'istruttoria ha accertato che:

con deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 16 ottobre 2000 è stato stabilito di sottoporre a referendum consultivo il disegno di legge n. 296/6 di iniziativa della Giunta regionale, concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Caccuri e Castelsilano, a norma dell'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13;

con decreto del presidente della Giunga regionale n. 6 del 17 gennaio 2003, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 2 del 1° febbraio 2003, è stato indetto, previo parere della Giunta regionale espresso con delibera n. 30 del 23 gennaio 2001, il relativo referendum consultivo ai sensi dell'art. 41 della citata legge regionale 13/1983 alla consultazione referendario non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto;

di trasmettere copia del presente decreto al consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 45 della legge regionale n. 13/1983;

in data 15 aprile 2003 è stato trasmesso dall'ufficio regionale per i referendum, costituito presso la Corte di appello di Catanzaro, il verbale di proclamazione dei risultati del referendum previsto dall'art. 34 della legge regionale n. 13/1983 alla consultazione referendario non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto;

di trasmettere copia del presente decreto al consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 45 della legge regionale n. 13/1983;

ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dei risultati sul Bollettino ufficiale della regione Calabria, si sensi dell'art. 44 della citata legge regionale n. 13/83;

Decreta

di pubblicare sul Bollettino ufficiale della regione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 i risultati del referendum consultivo per l'approvazione del disegno di legge n. 296/6 di iniziativa della Giunta regionale e concernente la modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Caccuri e Castelsilano;

di dare atto che i risultati rilevati dal verbale dell'ufficio regionale per i referendum, costituito presso la Corte di appello di Catanzaro sono i seguenti:

elettori: Caccuri n. 1682 (822 maschi - 860 femmine); Castelsilano n. 1202 (591 maschi - 611 femmine); totale n. 2884 (1413 maschi - 1471 femmine);

votanti: maschi n. 524 (Caccuri 179 - Castelsilano 345); femmine n. 498 (Caccuri 152 - Castelsilano 346); totale 1022 (Caccuri 331 - Castelsilano 691);

voti validi: voti dati alla risposta «SI» n. 966 (Caccuri 290 - Castelsilano 676); voti dati alla risposta «NO» n. 42 (Caccuri 34 - Castelsilano 8).

di dare atto che il parere popolare su quanto sottoposto a referendum non è favorevole, in quanto a norma dell'art. 44 della legge regionale n. 13/1983 alla consultazione referendaria non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto;

di trasmettere copia del presente decreto al consiglio regionale per gli adempimenti di cui all'art. 45 della legge regionale n. 13/1983 e copia alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Catanzaro, 20 maggio 2003

Il presidente: CHIARAVALLOTI

03A07030

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 28 maggio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1989, che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, ed in particolare l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996, con il quale è stato emanato lo Statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998 e n. 1136 del 28 settembre 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 242 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001 con i quali sono state apportate modifiche al testo dello statuto;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle sedute del 21 gennaio 2003 e del 17 marzo 2003 e la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 17 dicembre 2002 relative alla ulteriore modifica dello statuto dell'Ateneo consistente nella riformulazione dell'art. 83, comma 1, ultima parte;

Vista la nota prot. n. 4353 del 29 marzo 2003 con la quale è stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota del MIUR prot. n. 1862 del 19 maggio 2003 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato come indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 83, comma 1, ultima parte è così modificato: «- 50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione. La retribuzione in tal senso è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.».

Art. 2.

Alla luce di quanto, il testo dell'art. 83 è il seguente:

«Art. 83.

Il regolamento di Ateneo, per quanto attiene all'attuazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, relativo ai contratti di ricerca, di consulenza e convenzione per conto terzi, deve prevedere l'utilizzazione del residuo ripartibile delle prestazioni (differenza tra l'importo globale del contratto o convenzione e l'ammontare a consuntivo delle voci di spesa) secondo la seguente ripartizione:

1% per la copertura delle spese generali dell'Università;

20% al Fondo comune di Ateneo, in attuazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 55 del 22 maggio 1981, convertito nella legge n. 391 del 24 luglio 1981;

29% destinato all'istituto, dipartimento, clinica, centro per acquisto attrezzature scientifiche e didattiche e per spese di funzionamento;

50% per i compensi al personale che ha collaborato allo svolgimento della prestazione. La retribuzione in tal senso è incompatibile con lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie.

Le spese necessarie per la esecuzione delle prestazioni, consulenze e convenzioni, non possono superare di norma il 50% dell'importo globale del corrispettivo delle medesime. Il consiglio di amministrazione può autorizzare, di volta in volta, il superamento del limite di spesa predetto su richiesta motivata e documentata da parte del responsabile della prestazione.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 28 maggio 2003

Il rettore: CUCCURULLO

03A06986

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di modifica ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, della denominazione «Scotch Lamb» registrata a norma dell'art. 17 dello stesso regolamento.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 99 del 25 aprile 2003, la domanda di modifica di più elementi del disciplinare della denominazione «Scotch Lamb».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A06973

Domanda di registrazione della denominazione «Queso de Valdeón» ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 110 dell'8 maggio 2003, la domanda di registrazione quale Indicazione geografica protetta (IGP) presentata da Queserìas Picos de Europa SL, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, per il prodotto a base di formaggio - classe 1.3 denominato «Queso de Valdeón».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità, dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

03A06974

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501135/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035